

Decreto n. 15/2020

II PRESIDENTE

visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

visto l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 (in vigore dal 30 aprile 2020) recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", come integrato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, in vigore da tale data) recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19";

considerato che la legislazione sopra richiamata ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID-19 salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto l'art. 83, comma 7 lett. d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che onera i capi degli uffici dell'adozione, nel rispetto delle forme ivi previste, di una serie di misure funzionali agli scopi di cui sopra;

visto l'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28 – "Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020" che, alla lett. h) (in continuità con quanto disposto dall'art. 36 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18), proroga all'11 maggio 2020 il termine ultimo del periodo di sospensione ex lege, originariamente fissato al 15 aprile 2020 e alla lett. i) proroga al 31 luglio 2020 il termine ultimo di efficacia delle speciali misure organizzative previste dall'art. 83 sopra citato;

visto il decreto di questo Ufficio n. 13 del 6 aprile 2020 che ha dato attuazione al disposto dell'art. 83 comma 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 (in vigore dal 30 aprile 2020) recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

ritenuto che la disciplina prevista nel decreto 13/2020, la cui efficacia non è venuta meno, va prorogata fino al 31 luglio 2020;

ritenuto opportuno, alla luce delle numerose richieste in tal senso pervenute dall'utenza, informare che la data del 12 maggio 2020 non coincide, per quanto concerne l'accesso del pubblico, professionale e no, con la piena ripresa delle ordinarie attività, di udienza e di cancelleria, dovendo rimanere ferme, per garantire il rispetto delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, rigide limitazioni soprattutto degli accessi;

ritenuto pertanto urgente disporre la proroga fino al 31 luglio 2020 delle linee guida in materia di esercizio dell'attività giudiziaria, nonché di tutte le altre misure previste dal decreto di questo Ufficio n. 13 del 06 aprile 2020, come già integrate, per il settore penale, dal Protocollo sottoscritto dai Capi degli Uffici, di concerto con l'Avvocatura, in data 06 maggio 2020 dando altresì atto che è in fase di adozione provvedimento di rimodulazione degli orari di accesso alle varie cancellerie, ferma in ogni caso la necessità di preventivo appuntamento;

DISPONE

che nel decreto di questo Ufficio n. 13 del 06 aprile 2020, laddove ricorrano, le parole <<30 giugno 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 luglio 2020>>;

DA' AVVISO

all'utenza, professionale e no, che rimangono in vigore le misure di limitazione e di disciplina degli accessi esclusivamente tramite appuntamento, già adottate con il decreto di questo Ufficio n. 10 del 09 marzo 2020, in relazione alle quali è in fase di adozione disciplina di dettaglio di parziale ampliamento.

Si dia tempestiva comunicazione al Procuratore della Repubblica in sede e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati anche per la successiva diffusione e si provveda ad affissione negli spazi di accesso dell'utenza.

Forlì 07 maggio 2020

Il Presidente
Rossella Talia